

## **L.R. Lazio 24-11-2014 n. 12 (Art.2)**

### **Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali.**

#### **Art. 2** *Disposizioni in materia di tassa automobilistica.*

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'[articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2015 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con la riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2014 per i veicoli di proprietà delle società di leasing nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli.

1-bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione <sup>(2)</sup>.

1-ter. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano ai pagamenti eseguiti entro le scadenze di pagamento della tassa automobilistica di cui al decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'[articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463](#)) <sup>(2)</sup>.

2. Con legge regionale da approvarsi entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi dovuti per i veicoli di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere determinati con un'ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, a condizione che sia verificato l'effettivo incremento del gettito realizzato nell'anno precedente per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter <sup>(3)</sup>.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammessa la possibilità di frazionamento su base quadrimestrale delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli di cui al comma 1 e 1-bis. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma <sup>(4)</sup>.

4. L'esenzione prevista dall'*articolo 5, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13*, relativa agli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza della Regione con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, si intende estesa agli utilizzatori degli stessi autoveicoli a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente <sup>(5)</sup>.

---

(2) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 8, lettera a), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(3) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 8, lettera b), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: « 2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli importi dovuti per i veicoli di cui al comma 1 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con un'ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015. L'applicazione della suddetta misura è subordinata alla conferma nella legge di stabilità regionale per l'anno 2016, verificato l'effettivo incremento del gettito realizzato nel 2015 per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. ».

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 8, lettera c), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 8, lettera d), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).